



REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL SEGRETARIO E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE DEL PD DELL'EMILIA-ROMAGNA

La Direzione regionale del Partito Democratico dell'Emilia-Romagna, riunitasi a Bologna il 6 luglio 2009 – a norma dell'art. 15 del Regolamento nazionale per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea nazionale - approva all'unanimità il seguente regolamento per le procedure di elezione del Segretario e dell'Assemblea Regionale del PD dell'Emilia-Romagna.

I. Convocazione e svolgimento della Convenzione regionale e delle riunioni di Circolo

Articolo 1

(Convocazione del procedimento elettorale)

1. La Prima Convenzione regionale del Partito Democratico – Unione regionale dell'Emilia-Romagna è convocata per il giorno **10 ottobre 2009**.
2. La Convenzione regionale si svolge sulla base della presentazione delle candidature alla carica di Segretario e del confronto sulle relative linee politico-programmatiche, ai sensi delle disposizioni previste dallo Statuto nazionale e regionale.
3. La data di svolgimento dell'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale è fissata per il giorno 25 ottobre.

Articolo 2

(Commissione regionale)

1. La Direzione regionale elegge, con la maggioranza dei tre quarti dei votanti, una Commissione regionale formata da 11 componenti, integrata successivamente da un rappresentante per ciascuna delle candidature presentate. Alla Commissione partecipa, in qualità di invitato permanente, il Presidente della Commissione Regionale di Garanzia o un suo delegato. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il Coordinatore.
2. La Commissione, nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume, si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.

Articolo 3

(Presentazione delle candidature a Segretario regionale)

1. Entro le ore 20.00 del 31 luglio vengono depositate presso la Commissione regionale le candidature alla Segreteria e le relative linee politico-programmatiche.
2. Tutte le candidature debbono essere sottoscritte da almeno il 10% dei componenti l'Assemblea regionale uscente, oppure, da un numero di iscritti pari ad almeno l'1% degli iscritti certificati nella Regione, appartenenti ad almeno cinque delle undici Unioni provinciali del PD.
3. La Commissione regionale cura la pubblicazione delle linee politico-programmatiche presentate e assicura a tutte eguale dignità e piena parità di diritti.
4. L'ordine di presentazione delle candidature sarà assunto anche come ordine di illustrazione delle candidature stesse, e delle relative linee politico-programmatiche, nel corso delle riunioni di Circolo.

Articolo 4

(Modalità di svolgimento delle riunioni di Circolo)

1. Le riunioni di Circolo si svolgono non oltre il 30 settembre.
2. Partecipano con diritto di parola e di voto alle riunioni di Circolo (territoriale e di ambiente) e possono essere eletti negli organi dirigenti o di garanzia, nonché essere delegati alla Convenzione provinciale, tutti gli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione e presenti nell'Anagrafe degli iscritti alla data del 21 luglio 2009.

3. In apertura delle riunioni di Circolo, su proposta del segretario del Circolo stesso, viene costituita e messa ai voti per l'approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che garantisca la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura. Fa parte della Presidenza un membro della Commissione provinciale o un suo delegato esterno alla stessa che è tenuto ad assistere ai lavori della riunione, con funzioni di garanzia circa il regolare svolgimento dei lavori.
4. In apertura delle riunioni di Circolo vengono presentate le linee politiche collegate ai candidati a Segretario regionale, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 15 minuti.
5. Le modalità e i tempi di svolgimento delle riunioni di Circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti.
6. Le riunioni di Circolo sono aperte alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. La Presidenza dell'assemblea, sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento della riunione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai simpatizzanti che ne facciano richiesta.
7. La convocazione della riunione deve essere spedita a tutti gli iscritti al circolo almeno 5 giorni prima dello svolgimento, e deve indicare il giorno e l'ora di inizio della riunione, il programma dei lavori e l'orario di avvio e di fine delle votazioni, che dovranno durare non meno di una e non più di sei ore consecutive da collocare in orario di norma non lavorativo e dunque di preferenza dopo le ore 18.00 o nel fine settimana. La votazione avviene assicurando la segretezza e la regolarità del voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.

Articolo 7

(Composizione della Convenzione regionale) Art. 9 comma 5 dello Statuto regionale)

1. La Convenzione regionale è composta dai membri dell'Assemblea regionale e dai delegati eletti dalle Assemblee di Unione provinciale/territoriale. A questo scopo ciascuna Assemblea di Unione provinciale/territoriale elegge un numero di delegati pari a quello dei propri eletti nell'Assemblea regionale (Art. 9 comma 5 dello Statuto regionale).
2. Partecipano inoltre i candidati alla carica di Segretario regionale; i componenti della Commissione regionale; il Presidente della Commissione di garanzia.

Articolo 8

(Svolgimento della Convenzione regionale)

1. In apertura della Convenzione regionale, su proposta del Segretario, viene costituita e messa ai voti per l'approvazione una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che veda la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura.
2. La Convenzione regionale discute le piattaforme politico-programmatiche e – sulla base dei risultati delle votazioni nelle riunioni di Circolo, comunicati dalla Commissione regionale - verifica il numero dei consensi ottenuti dai candidati, proclamando i tre da sottoporre al voto degli elettori (Art. 9 comma 5 dello Statuto regionale).

Articolo 10

(Elezioni del Segretario e dell'Assemblea Regionale)

1. La Commissione regionale determina, entro il 5 settembre, la ripartizione territoriale dei componenti l'Assemblea regionale (composta dai rappresentanti eletti nelle 11 Unioni provinciali/territoriali in ragione di 1 componente ogni 1000 iscritti e un componente ogni 10.000 voti ricevuti nelle ultime politiche – art. 5 comma 1 dello Statuto regionale) definendo il numero dei seggi spettanti alle diverse Unioni provinciali/territoriali e il numero dei collegi in cui ciascuna di esse è articolata.
2. Fanno parte inoltre dell'Assemblea regionale i componenti per funzione, indicati all'art.5, comma 1 dello Statuto regionale;
3. Le candidature a Segretario regionale vengono presentate in collegamento con liste di candidati a componenti dell'Assemblea regionale, sulla base di piattaforme politico-programmatiche concorrenti. In ciascun collegio elettorale può essere presentata una sola lista. Le liste devono essere sottoscritte da almeno 50 iscritti in ciascun collegio.
4. La presentazione delle liste avviene su base regionale, depositando l'elenco dei candidati presso la Commissione regionale, entro le ore 20.00 del 12 ottobre. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati alla Segreteria ammessi, intenda collegarsi. Entro due giorni dalla presentazione delle liste, la Commissione regionale accerta l'accettazione del collegamento da parte del candidato alla segreteria regionale.
5. La Commissione regionale, accertato il collegamento tra candidati alla Segreteria e liste di candidati all'Assemblea regionale, predispone il modello di scheda per ciascun collegio, sulla base dei criteri indicati dalla Commissione nazionale.

6. I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti tra le liste in base al metodo del quoziente comunemente noto come Imperiali. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni vengono ripartiti tra le liste sulla base dei resti, nell'ambito delle circoscrizioni indicate (Art. 9, comma 11 dello Statuto regionale).
7. A conclusione delle operazioni di voto in ciascuna sezione elettorale viene redatto un verbale che viene immediatamente trasmesso alla Commissione provinciale, la quale, a sua volta, acquisiti tutti i verbali dei collegi, li trasmette alla Commissione regionale, per le operazioni di calcolo di propria competenza. La Commissione regionale, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti, proclama eletti i membri dell'Assemblea regionale.
8. Nell'elezione dell'Assemblea regionale ogni elettore non può esprimere più di una preferenza per genere (Art. 9, comma 1 dello Statuto regionale).

Articolo 11

(Diritto e modalità di voto)

1. L'elettorato passivo è riservato agli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione e presenti nell'Anagrafe degli iscritti alla data del 21 luglio 2009. L'elettorato attivo è riservato a tutte le elettrici e gli elettori che, al momento del voto, rientrano nei requisiti di cui all'art. 2, comma 3, dello Statuto nazionale, ovvero le elettrici e gli elettori che sono registrati nell'Albo degli elettori e delle elettrici del Partito Democratico, o che, prima di esprimere il proprio voto, dichiarino e sottoscrivano la richiesta di registrazione.
2. La Commissione regionale predispose le liste per la registrazione degli elettori, con l'indicazione del nome e cognome, dei dati anagrafici, della residenza dell'elettore, e l'eventuale recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica. La lista per la registrazione contiene altresì l'esplicita autorizzazione dell'elettore all'uso dei suoi recapiti al fine di ricevere informazioni e notizie sull'attività del Partito Democratico.
3. Ogni elettrici ed elettore, per poter esprimere il proprio voto, è tenuta/o a devolvere un contributo di 2 euro destinato direttamente al finanziamento dei Circoli e alle spese per l'organizzazione delle elezioni secondo le modalità definite nei regolamenti provinciali.

Articolo 12

(Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario regionale)

1. La Commissione regionale, acquisiti tutti i verbali, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell'Assemblea regionale entro 20 giorni.
2. L'Assemblea regionale, sotto la presidenza provvisoria della Commissione regionale, elegge a scrutinio segreto il proprio Presidente. Le modalità di presentazione delle candidature alla carica di Presidente dell'Assemblea regionale e le relative modalità di voto, vengono proposte dalla Commissione regionale e approvate dall'Assemblea.
3. Qualora sia stata eletta una maggioranza assoluta di componenti l'Assemblea a sostegno di un candidato Segretario, il Presidente dell'Assemblea regionale lo proclama eletto; in caso contrario il Presidente indice in quella stessa seduta un ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l'Assemblea e proclama eletto il Segretario che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.

II. Le garanzie congressuali

Articolo 13

(Anagrafe degli iscritti)

1. La Direzione regionale del Partito, all'atto della costituzione della Commissione regionale, affida alla Commissione stessa la responsabilità di accesso e vigilanza sull'Anagrafe degli iscritti e sull'Albo degli elettori.
2. La tenuta e la certificazione dell'Anagrafe degli iscritti è regolata dalle norme approvate dall'Assemblea regionale del PD il 27 settembre 2008 (*Regolamento regionale per la tenuta dell'Anagrafe degli Iscritti e dell'Albo degli elettori - art. 2 comma 8 dello Statuto Regionale*).
3. La Commissione regionale garantisce che sia data a tutti i candidati la possibilità di comunicare su basi paritarie con gli iscritti e gli elettori.

Articolo 14

(Le garanzie)

1. La Commissione Regionale provvede a disciplinare la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche presentate dai candidati alla carica di Segretario e, allo scopo di garantire pari opportunità tra i candidati, stabilisce gli indirizzi e le modalità per la equa ripartizione delle attività di comunicazione e delle risorse finanziarie.

2. È fatto divieto alle strutture dipendenti dalle Segreterie comunali, provinciali e regionali di utilizzare risorse organizzative e finanziarie del partito per svolgere attività o promuovere iniziative a sostegno di specifici candidati a cariche interne.
I Segretari di Circolo, delle Unioni di quartiere e comunali, i Segretari delle Unioni provinciali e regionali, qualora promuovano attività o partecipino ad iniziative a sostegno di specifici candidati lo fanno a titolo personale e a proprie spese.
La Commissione di garanzia competente, che si esprime entro 10 giorni dall'eventuale rilievo, sanziona i trasgressori con la sospensione dall'incarico per un termine non inferiore a tre mesi.
3. La Commissione regionale opererà affinché nelle iniziative e nei momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti a tutte le mozioni politiche.
4. Sulla base di quanto previsto dal regolamento di autodisciplina della campagna elettorale per le elezioni del 14 ottobre 2007, la Commissione regionale di Garanzia approva, entro il 21 luglio 2009, il regolamento che disciplina i limiti di spesa e la trasparenza relativa ai contributi e alle spese sostenute dai candidati ispirandosi ai principi di sobrietà e correttezza di cui al punto 3, lettera d del Codice Etico.
5. Eventuali contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione delle riunioni di Circolo vanno rivolte alle Commissioni competenti.
6. I ricorsi riguardanti le riunioni di Circolo vengono sottoposti alle Commissioni provinciali e, in seconda istanza, a quelle regionali.

III. Elezione degli organi delle Unioni provinciali e dei Circoli

Articolo 16

(Elezione dei Segretari e delle Assemblee Provinciali)

1. Le elezioni dei Segretari provinciali (e di Circolo) verranno convocate dalle Direzioni provinciali tra il 4 aprile e il 30 maggio 2010, salvo diversa e motivata richiesta degli organi provinciali di organizzarle nell'altro periodo indicato dal Regolamento nazionale (15.11.2009 – 17.01.2010).
2. Il Segretario e l'Assemblea provinciale sono eletti dagli iscritti a scrutinio segreto. Il numero dei componenti elettivi dell'Assemblea provinciale, così come l'individuazione dei componenti per funzione, è stabilito nei Regolamenti provinciali, approvati dalla Direzione.
3. Il Regolamento provinciale stabilisce inoltre - con riferimento al periodo individuato per lo svolgimento delle elezioni - i termini e le modalità di presentazione delle candidature alla carica di Segretario provinciale e per la presentazione delle liste dei candidati a componente dell'Assemblea provinciale.
4. Il Regolamento provinciale, fissa inoltre il periodo e le modalità di convocazione e svolgimento delle riunioni di Circolo, per la discussione e il confronto sulle piattaforme politico-programmatiche dei diversi candidati alla carica di Segretario provinciale e per il voto a scrutinio segreto del Segretario provinciale e dei componenti dell'Assemblea provinciale a sostegno delle diverse candidature a Segretario.
5. Il Regolamento provinciale indica la data di convocazione della riunione di insediamento dell'Assemblea provinciale, durante la quale verrà proclamato Segretario il candidato che abbia raccolto la metà più uno dei voti validamente espressi nelle riunioni di Circolo. Nel caso che nessun candidato abbia raccolto la metà più uno dei voti validamente espressi, nella prima riunione dell'Assemblea provinciale si procederà al voto di ballottaggio tra i due candidati più votati.

Articolo 17

(Elezione dei Segretari di Circolo e dei Comitati direttivi)

1. Il Segretario di Circolo è eletto dagli iscritti a scrutinio segreto.
2. L'elezione del Comitato direttivo del Circolo – nel rispetto della parità della rappresentanza di genere – avviene con voto palese, o a scrutinio segreto se richiesto da almeno 1/10 dei partecipanti alla riunione di Circolo. La votazione avviene a scrutinio segreto quando siano presentate diverse liste di candidati a componenti del Comitato direttivo.
3. Le modalità di svolgimento del voto segreto per l'elezione del Comitato direttivo di Circolo sono stabilite dal Regolamento provinciale.

Articolo 18

(Elezione dei Segretari delle Unioni comunali e di Circoscrizione)

Nei Comuni (e nelle Circoscrizioni) in cui sono presenti più Circoli, le riunioni di Circolo eleggono anche i delegati all'Assemblea dell'Unione comunale che – secondo modalità e tempi stabiliti dal Regolamento provinciale - eleggono con voto segreto il Segretario comunale (o di Circoscrizione), che può essere anche un Segretario di Circolo.

Bologna, 6 luglio 2009